

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 80

Oggetto: Schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022 - Modifica degli articoli 7, 12 e 14.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 maggio 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, il quale, all'articolo 23-octies, comma 1, prevede il diritto per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o di altra gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, di versare i contributi sindacali alle federazioni dei pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione;

Visto l'art. 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364 che estende ai titolari di pensione diretta indiretta o di reversibilità degli enti pubblici l'applicazione della norma di cui al suindicato art. 23-octies;

Tenuto conto che il medesimo articolo 23-octies, al comma 2, ha previsto che le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta vengano stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e l'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022 con la quale è stato adottato lo "Schema di convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485", avente validità fino al 31 dicembre 2027;

Considerato che l'articolo 15 del predetto schema di convenzione prevede che lo stesso possa essere modificato, integrato e/o aggiornato esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che l'art. 28 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha attribuito ai dipendenti pubblici in quiescenza, la facoltà di effettuare il versamento dei contributi sindacali alle Organizzazioni sindacali del pubblico impiego - riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) - tramite apposita delega all'INPS, analogamente a quanto previsto dal citato art. 23-octies del d. l. n. 267/1972, convertito con modificazione dalla legge n. 485/1972, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione del Collegio di Indirizzo e Controllo dell'A.Ra.N. n. 12 del 14 novembre 2025, relativa all'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2025-2027;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di adeguare i contenuti del testo convenzionale all'intervenuta modifica normativa;

Preso atto, altresì, della necessità - anche al fine di uniformare le previsioni contenute negli schemi di convenzione adottati in materia di riscossione dei contributi sindacali - di rafforzare la tutela dell'Istituto, prevedendo, agli articoli 7 e 12 dello schema di

convenzione in oggetto, misure finalizzate a consentire il recupero integrale dei costi sostenuti dall'Inps ai fini dell'erogazione del servizio e un'ulteriore ipotesi di recesso unilaterale in caso di mancato recupero;

Tenuto conto che il medesimo articolo 7 prevede, tra l'altro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto per l'erogazione del servizio, al comma 3, lettere b), c) e d), la corresponsione di costi suscettibili di determinazione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica;

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere - nelle more della definizione dell'iter di adozione del Rendiconto generale per l'anno 2025 dell'Istituto, atto presupposto per l'elaborazione delle predette risultanze - ad adottare le modifiche su esposte per consentire alle Organizzazioni sindacali richiedenti di sottoscrivere la convenzione ai fini della riscossione dei contributi sindacali versati dai rispettivi iscritti;

Atteso che, una volta definiti, gli importi di cui all'articolo 7, comma 3, le lettere b), c) e d), verranno comunicati alle Organizzazioni sindacali, che potranno esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo in ogni caso il rimborso dei costi complessivi per il servizio già erogato dall'Istituto;

Preso atto dell'esigenza di aggiornare - alla luce delle disposizioni intervenute in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - il modello di dichiarazione sostitutiva reso dal legale rappresentante dell'organizzazione sindacale sottoscrittrice, in quanto allegato alla convenzione di cui costituisce parte integrante;

Preso atto della necessità di allineare temporalmente i termini di durata della convenzione indicati all'articolo 14 nel caso in cui pervengano nuove richieste di sottoscrizione della convenzione medesima;

Preso atto che la nuova formulazione dell'articolo 14, pertanto, prevede che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e che, entro la predetta data, l'Istituto si riserva comunque di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Atteso che per quanto non espressamente modificato, restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione adottato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di modificare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13 aprile 2022, nei seguenti termini:

- nella sezione "VISTI" è inserito il riferimento all'articolo 28 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, e alla Deliberazione del Collegio di Indirizzo e Controllo dell'A.Ra.N. per l'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2025-2027;

- gli articoli 7 (*Costi e fatturazione*), 12 (*Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione*) e 14 (*Entrata in vigore e durata*), sono così riformulati:

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

1. L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

2. L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta imputazione, di seguito indicati:
 - a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;

 - b) per il finanziamento dei costi fissi di gestione, un importo annuale come determinato ai sensi del successivo comma 4; l'importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota associativa;

 - c) per la revoca della delega cartacea, un importo complessivo ricavato dal numero totale delle revoche moltiplicato per il costo determinato per la singola operazione, ai sensi del successivo comma 4;

 - d) per la gestione della delega, un importo complessivo ricavato dal numero delle deleghe moltiplicato per il costo determinato per la singola operazione, ai sensi del successivo comma 4.

4. L'Istituto determina annualmente gli importi dei costi unitari di cui al comma 3, lettere b), c) e d), con apposito provvedimento sulla base delle risultanze della contabilità analitica ricavate nel Rendiconto Generale dell'INPS.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4, sono comunicati alle Organizzazioni sindacali, che possono esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo in ogni caso il rimborso dei costi complessivi per il servizio già erogato dall'Istituto.

6. Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale: "*denominazione Organizzazione*- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche L. 485/1972". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

7. Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dell'anno successivo.

8. Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

9. Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Organizzazione sindacale nel mese di ottobre non consenta di recuperare l'intera somma dovuta per gli oneri di cui alla lettera b), sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Organizzazione sindacale, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale: "*denominazione Organizzazione C. F.*- saldo costi fissi di gestione anno... - Convenzione L. 485/1972".

10. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'Istituto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

11. Qualora nel corso di vigenza della convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 12 del testo convenzionale, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare con PEC l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Organizzazione, l'eventuale importo richiesto con le relative modalità di versamento.

12. I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti finanziari dell'anno di riferimento.

13. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

14. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

15. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 12

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;

b) legittimo esercizio dei poteri statutari;

c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 9 dell'articolo 7.

2. L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

6. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
- d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

8. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

9. La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.

12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione sindacale.

13. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b (all. A).

14. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione.

15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale o al riconoscimento della rappresentanza da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N), ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il mese di giugno 2027.

4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente convenzione senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

5.L'istanza dell'Organizzazione sindacale - settore privato - di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

6.Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.

7.Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

8. Per l'Organizzazione sindacale del pubblico impiego, riconosciuta rappresentativa dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è effettuata dall'Istituto a seguito della pubblicazione - sul sito istituzionale dell'A.Ra.N - della deliberazione del Collegio di Indirizzo e Controllo sulla rappresentatività sindacale.

9. Nelle more della pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.

10.Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 8, dovesse essere accertata la perdita da parte dell'Organizzazione sindacale del requisito previsto ai fini della riconosciuta rappresentatività, ovvero il mancato raggiungimento del 5% di rappresentatività, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

Il Direttore centrale Organizzazione porrà in essere le più opportune forme di comunicazione delle modifiche sopra indicate, ai fini della loro applicazione alle Organizzazioni sindacali che abbiano già sottoscritto con l'Istituto la convenzione secondo lo schema di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 13 aprile 2022.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema di convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13 aprile 2022, così come sopra modificato, il cui testo è riportato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E (.....), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 267, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485.

TRA

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),

E

Organizzazione sindacale (.....)

(di seguito, "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione");
ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485 che ai commi 1 e 2 dispone che: *" I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.*
- *Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati";*
- l'articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- l'articolo 28 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il quale al comma 1 dispone che: *"I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro."*
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";*

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485;
- la nota prot. n. in data con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale;
- la deliberazione del Collegio di Indirizzo e Controllo dell'A.Ra.N. n. 12 del 14 novembre 2025 con la quale ha proceduto all'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2025-2027.

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485, l'Organizzazione sindacale affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, allo stesso, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
2. Ai sensi della predetta disposizione e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.
2. A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

1. La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
 - 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
 - 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
 - 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
2. Per le pensioni indirette e di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente.
3. Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pensionati possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

1. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.
2. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
3. Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "Gestione deleghe".

4. La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.
5. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.
6. La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
7. Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.
8. L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
9. L'Organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
10. È ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

1. Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione sindacale competente.
2. La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.
3. L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.
4. L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

5. Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
6. L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale interessata.
7. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

1. L'INPS versa all'Organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.
2. Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
3. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancario successivo.
4. Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione sindacale.
5. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente.
6. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.
7. Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione sindacale risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50,00.
8. Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.
9. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
10. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali

accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

11. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
12. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

1. L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
2. L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta imputazione, di seguito indicati:
 - a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
 - b) per il finanziamento dei costi fissi di gestione, un importo annuale come determinato ai sensi del successivo comma 4; l'importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota associativa;
 - c) per la revoca della delega cartacea, un importo complessivo ricavato dal numero totale delle revoche moltiplicato per il costo determinato per la singola operazione ai sensi del successivo comma 4;
 - d) per la gestione della delega, un importo complessivo ricavato dal numero delle deleghe moltiplicato per il costo determinato per la singola operazione ai sensi del successivo comma 4.
4. L'Istituto determina annualmente gli importi dei costi unitari di cui al comma 3, lettere b), c) e d), con apposito provvedimento sulla base delle risultanze della contabilità analitica ricavate dal Rendiconto Generale dell'INPS.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono comunicati alle Organizzazioni sindacali, che possono esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo in ogni caso il rimborso dei costi complessivi per il servizio già erogato dall'Istituto.
6. Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN **IT75A0100004306CS0000009601**, con la seguente causale: "*denominazione Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche L. 485/1972*". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
7. Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dell'anno successivo.

8. Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.
9. Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Organizzazione sindacale nel mese di ottobre non consenta di recuperare l'intera somma dovuta per gli oneri di cui alla lettera b), sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Organizzazione sindacale, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN **IT75A0100004306CS0000009601**, con la seguente causale: "denominazione Organizzazione C. F.- saldo costi fissi di gestione anno... - Convenzione L. 485/1972".
10. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'Istituto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
11. Qualora nel corso di vigenza della convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 12 del testo convenzionale, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare con PEC l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Organizzazione l'eventuale importo richiesto con le relative modalità di versamento.
12. I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti finanziari dell'anno di riferimento.
13. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
14. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
15. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 8 ***Fornitura dati***

1. L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" del sito www.inps.it ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati:
 - elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione sindacale;
 - elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
2. L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
3. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

4. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".
5. L'Organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
6. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Organizzazione tra quelle abilitate all'utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall'Organizzazione ad accedere alle relative funzionalità.
7. È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.
8. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9

Verifiche

1. L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all' Organizzazione sindacale.
2. In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "alert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.
3. L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
4. Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata, ai sensi dell'articolo 4, all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.
5. La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione dell'INPS, via Ciriaco De Mita 21 00144 ROMA. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile. Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it.
6. L'Organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

7. Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Organizzazione sindacale.
8. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
10. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

1. Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dall'Organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:
 - Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.
2. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'Organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
3. Delega priva di firma.
4. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
5. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
6. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
7. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.
8. Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con

arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

9. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
10. Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
11. La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
12. La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.
13. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

1. L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.
2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
4. L'Organizzazione sindacale stipulante, pertanto, esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
5. L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese

di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
 - a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;
 - b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
 - c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
 - d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;
 - e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 9 dell'articolo 7.
2. L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente Convenzione;
 - b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante

- dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
 - d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
 - e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
 - f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
 - g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
 - h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
 - i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.
8. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione sindacale.
13. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b (all. A).
14. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione.

15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.
2. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
7. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
8. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo

preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale o al riconoscimento della rappresentanza da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il mese di giugno 2027.
4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente convenzione senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
5. L'istanza dell'Organizzazione sindacale - settore privato - di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.
7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.
8. Per l'Organizzazione sindacale del pubblico impiego, riconosciuta rappresentativa dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è effettuata dall'Istituto a seguito della pubblicazione - sul sito istituzionale dell'A.Ra.N. - della deliberazione del Collegio di Indirizzo e Controllo sulla rappresentatività sindacale.

9. Nelle more della pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.
10. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 8, dovesse essere accertata la perdita da parte dell'Organizzazione sindacale del requisito previsto ai fini della riconosciuta rappresentatività, ovvero il mancato raggiungimento del 5% di rappresentatività, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16
Foro competente

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18
Oneri fiscali

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

INPS
Il Direttore centrale
Organizzazione

(.....)
Il Legale rappresentante
.....
.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 8 (Fornitura dati), ARTICOLO 9 (Verifiche), ARTICOLO 10 (Penali), ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 16 (Foro competente), ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

Il Legale rappresentante

..... (.....)

.....

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023

CODICE DEI CONTRATTI

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Il sottoscritto: _____
nato a: _____ il _____ C.F. _____
residente a: via/piazza _____ n. _____
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____
Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale: _____
con sede nel Comune di _____ (pr__)_ via/piazza _____ n.° ____
codice fiscale: _____
telefono: _____

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell'INPS (da indicarsi obbligatoriamente)	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di non stipulare al convenzione ovvero di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

DICHIARA

inoltre, sempre nella suddetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate

- di essere il¹ e quindi, come tale, in forza dell'art. ... ² del vigente statuto, il legale rappresentante visto il³; (atto di nomina da allegare alla presente)
 1. che il/la predetto/a⁴
 2. ha la seguente denominazione: ...⁵;
 3. ha il seguente acronimo: ...⁶;

nonché

¹ indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;

² indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell' Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale;

³ indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del atto di nomina del);

⁴ indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato (Organizzazione sindacale /Associazione datoriale);

⁵ indicare esatta denominazione dell'Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale;

⁶ indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, **lett. e) ed f) del Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in avanti anche solo "Codice")** nei cui confronti rilevano le cause di esclusione sono i seguenti:

componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ⁷							
Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita	Poteri associati alla carica	Data di assunzione della carica	Eventuale data di cessazione dalla carica
		__/__/__					
		__/__/__					

All'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Art. 94, comma 1, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 del D. Lgs 36/2023 non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 - quaterdecies del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

⁷ PER INDICAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEI "MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA" E "DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO" SI RINVIA ANCHE AL COMUNICATO A.N.A.C. DEL 08 NOVEMBRE 2017.

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

- che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale]

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__							

ma che:

[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;
- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;

- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;
[oppure]
 - la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 96, comma 9, del Codice;

A.2) Art. 94, comma 2, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

[ovvero]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

ma che entro la data di stipula della convenzione:

- è stato ammesso al controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

A.3) Art. 94, comma 5, lett. a), del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[ovvero]

- di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

A.4) Art. 94, comma 6, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale/ Associazione datoriale è stabilito/a;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data _____;

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale/ Associazione datoriale è stabilito/a ;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data _____;

A.5) Art. 95, comma 1, lett. a), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

[ovvero]

- di aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione le seguenti gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali _____;

A.6) Art. 95, comma 1, lett. b), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

che la stipula della Convenzione non determina non una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice, non diversamente risolvibile;

[ovvero]

che la stipula della Convenzione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice;

ma che:

la stessa è stata o verrà risolta come segue _____;

A.7) Art. 95, comma 1, lett. e), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

di non essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[ovvero]

di essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[se pertinente]

che nei propri confronti o limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, sono stati emessi i seguenti atti o provvedimenti di cui all'art. 98, comma 6 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia di Atto o provvedimento	Data e numero	Soggetto emittente	condotta
		__/__/__					
		__/__/__					

		__/__/__					
--	--	----------	--	--	--	--	--

A.8) Art. 95, comma 2, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

[ovvero]

di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data _____.

A.9) Art. 96, comma 2, del Codice

[Da compilare qualora l'Ente/Fondo/Cassa si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6 e 95, ad eccezione del comma 2, del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

A.10) Art. 96, comma 13, del Codice

[Da compilare qualora Organizzazione sindacale/Associazione datoriale si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95, del Codice]

- che è Organizzazione sindacale/Associazione datoriale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 *bis* del Codice penale, o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	Giudice emittente	Natura del provvedimento	Nominativo del custode, o dell'amministratore
_____ / _____		<input type="checkbox"/> Art. 240- <i>bis</i> del Codice Penale <input type="checkbox"/> Artt. 20 e 24 del D.lgs. 159/11	

A.11) Art. 98, comma 3, lett. c) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente convenzione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

[ovvero]

- il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all'art. 98, comma 3, lett. c), del Codice, e in particolare:

A.12) Art. 98, comma 3, lett. f) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice;

[ovvero]

- di aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice;

ma che:

- ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero che abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;

A.13) Art. 98, comma 3, lett. g) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, non è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione , o in corso di vigenza della convenzione è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					

A.14) Art. 98, comma 3, lett. h) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, non è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Indicare se contestazione o accertamento	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__								
		__/__/__								
		__/__/__								

ma che al momento della sottoscrizione della convenzione:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;
- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - o la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);

[oppure]

- o è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;

[oppure]

- o è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;

[oppure]

- o la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. art. 96, comma 9, del Codice;

[Da compilare nel caso in cui il rappresentante legale o uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 sia incorso in una o più delle fattispecie di cui all'art. 98 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

- di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

- di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

Il sottoscritto, altresì, dichiara:

1. di aver preso conoscenza del contenuto della Convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
2. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
3. di essere edotto dell'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto, la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice;
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 e con la sottoscrizione della presente dichiarazione espressamente di accettare e prestare il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali, anche acquisiti da terzi detentori che li abbiano messi a disposizione dell'Istituto e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. che Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale detiene tutte le autorizzazioni

amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e comunque che l'organismo ha un assetto organizzativo idoneo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

6. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente;
8. che, qualora dopo la stipula della Convenzione si verificano delle cause di esclusione di cui all'art. 94, eccetto il comma 6, del Codice e 95, eccetto comma 2, del medesimo Codice, si impegna tempestivamente ad adottare e comunicare all'Istituto le opportune misure di *self cleaning*;
9. di autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
10. di autorizzare l'INPS ad effettuare l'accreditamento dei contributi sindacali riscossi per conto dell'Organizzazione sindacale/Associazione datoriale sul C/C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale comunicato all'Istituto;

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del legale rappresentante]